

Circolare n°: 26/2021

**Oggetto: *Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici ricevuti nel 2020***

**Sommario:** Entro il prossimo 31 dicembre 2021 le imprese che hanno ricevuto nel 2020 aiuti pubblici sia in denaro che in natura per importi superiori ai 10.000 euro complessivi sono tenute ad assolvere specifici obblighi di pubblicazione.

**L'inosservanza di tale obbligo sarà sanzionata a decorrere dal 1° gennaio 2022.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

L'obbligo interessa tutte le imprese che nel 2020 abbiano percepito somme di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Si ricorda che per effetto della proroga disposta dall'art. 11 sexiesdecies del D.L. n. 52/2021, in sede di conversione della L. n. 87/2021 (Sostegni bis), tale obbligo è stato rinviato al 31 dicembre 2021 (in precedenza fissato al 30.06.2021).

***Nella presente circolare evidenziamo le modalità di assolvimento dell'obbligo informativo previsto a carico di imprese ed enti non commerciali.***

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.1	—————	AMBITO SOGGETTIVO
P.2	—————	AMBITO OGGETTIVO
P.3	—————	MODALITA' DI PUBBLICAZIONE
P.4	—————	SANZIONI

**AMBITO SOGGETTIVO:** \_\_\_\_\_

Destinatari del nuovo obbligo sono:

- le associazioni, le fondazioni e le Onlus, incluse le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, nonché quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

- **tutte le imprese** (ditte individuali, società di persone e di capitali), incluse le imprese sociali e le cooperative.

**AMBITO OGGETTIVO:** \_\_\_\_\_

Sono oggetto di pubblicità i vantaggi economici percepiti a vario titolo, sia in denaro che in natura, nell'anno solare 2020 (a prescindere dall'anno di competenza cui le somme si riferiscono) tra cui:

1. contributi, sovvenzioni, sostegni ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati;
2. somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo *"cioè di una controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall'esistenza di uno scambio"*.

Vanno altresì comunicati anche i vantaggi economici percepiti sotto forma di risorse materiali, quali comodato di un bene immobile o mobile. In tal caso va assunto il valore indicato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Non sono oggetto di pubblicazione i vantaggi economici ricevuti dal beneficiario di importo inferiore a 10.000 euro.

Il limite va inteso **in senso cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia vanno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.

Con riferimento agli elementi oggetto di pubblicazione devono essere indicati:

- denominazione e codice fiscale soggetto beneficiario;
- denominazione soggetto erogante;
- somma incassata per ciascun tipo di rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale (es. Fondo di garanzia PMI, etc...).

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione invece le **agevolazioni fiscali e contributive** (es. crediti d'imposta beni strumentali o agevolazioni ANPAL).

Con riferimento agli aiuti pubblici già transitati nel Registro nazionale degli aiuti di stato, l'informativa dovrà semplicemente dare conto della loro esistenza, in quanto gli elementi informativi (sopra indicati) sono già riportati nel RNA.

Ad esempio, sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti ricevuti nel 2020 per effetto dell'emergenza Covid da agenzie fiscali, Camere di Commercio, Comuni, Fondo centrale di garanzia, etc..

Resta inteso che se tali aiuti sono già transitati nel RNA, sarà sufficiente solo menzionarne l'esistenza (ad esempio citando gli estremi della normativa di riferimento) senza riportare il dettaglio degli elementi informativi.

#### **MODALITA' DI PUBBLICAZIONE:** \_\_\_\_\_

In relazione alle modalità di pubblicazione l'obbligo si considera assolto:

- per le imprese soggette alla redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio, con l'indicazione delle informazioni nella Nota integrativa del bilancio di esercizio/consolidato;
- per i soggetti diversi (imprese individuali, società di persone, ed enti non commerciali) con la pubblicazione nel sito internet entro il 31.12.2021 (a regime entro il 30.06. di ciascun anno). In mancanza del sito internet è possibile procedere anche tramite pubblicazione sulla pagina facebook dell'ente medesimo. Se l'ente non dispone di un portale, la pubblicazione può essere effettuata tramite il sito internet della rete associativa di appartenenza.

#### **SANZIONE:** \_\_\_\_\_

In caso di inosservanza del precitato obbligo è prevista, **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, l'applicazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di **2.000 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

In caso di inottemperanza entro 90 giorni dalla contestazione avanzata dall'Amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ricevuto**.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner STP**  
**Dr. Fabio Pavan**